



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 14/CSAT del 16 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 13 dicembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.
Ricorso della società ASD PREPEZZANESE, in riferimento al C.U. n.56 del 18.11.2021
gara ASd Prepezzanese/ Real Bellizzi del 14.11.2021 – Campionato Prima Categoria, Girone F.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il reclamo della società Prepezzanese descrive le circostanze che hanno determinato la sospensione definitiva della gara in modo del tutto diverso rispetto a quanto verbalizzato nel referto di gara dal DDG, sostanzialmente escludendo che vi fosse stata una rissa tra i calciatori e tra i tesserati delle due società e contestando il comportamento del DDG che viceversa dal sanzionare le intemperanze dei calciatori che avevano dato vita all'episodio, aveva sospeso definitivamente l'incontro determinando la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società di cui al C.U. n.56 del 18.11.2021. Questa Corte evidenzia, per costante giurisprudenza, che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, e rappresenta in modo analitico e circostanziato i motivi che avevano costretto il DDG a sospendere la gara perché impossibilitato a portare a termine la gara per la grave rissa tra tutti i componenti, anche delle panchine, con calci e pugni all'interno del terreno di gioco. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e confermare il provvedimento del GST, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 13.12.2021

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella.

**Ricorso della società POL. DIL. LIONI, in riferimento al C.U. n.56 del 18.11.2021
gara Real Acerrana 1926/ Pol. Dil Lioni del 13.12.2021 – Campionato Eccellenza, Girone A,**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il reclamo proposto dalla società Polisportiva Dil. Lioni si concretizza nella narrazione delle circostanze che avrebbero preceduto il comportamento del dirigente accompagnatore e nella negazione dell'aggressione subita dal DDG che a dire della reclamante non sarebbe mai avvenuta. La Corte rileva che le circostanze che hanno preceduto l'aggressione sono del tutto irrilevanti, mai potendo considerate circostanze esimenti al grave episodio riportato nel referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova, poiché, corredata dalle dichiarazioni dell'assistente di gara.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e confermare il provvedimento del GST, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 13.12.2021

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 16 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**